

Regione Lombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 3356

Seduta del 14/07/2020

Presidente

ATTILIO FONTANA

Assessori regionali

FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILLO RIZZOLI
PIETRO FORONI

GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Giulio Gallera

Oggetto

GESTIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA AI RESIDENTI NEL COMUNE DI CAMPIONE D'ITALIA PER L'EROGAZIONE DI MAGGIORI PRESTAZIONI SANITARIE ALL'INTERNO DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Marco Trivelli

La Dirigente Alessia Brioschi

L'atto si compone di 6 pagine

di cui / pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

LA GIUNTA

PREMESSO che:

- la Legge 833/1978 delegava il Governo ad emanare norme per disciplinare l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti nel Comune di Campione d'Italia per gli interventi non erogabili dalla competente USL, considerata l'eccezionale collocazione geografica del Comune;
- dopo l'avvento della riforma sanitaria, l'assistenza ai cittadini campionesi veniva garantita nei termini e secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 616 del 31 luglio 1980, poi modificato dal Decreto Interministeriale del 10 febbraio 1995 (Decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro del Tesoro). Per le forme di assistenza sanitaria non erogabili in loco dalla USL, poteva essere stipulata dal Comune di Campione una convenzione con Enti o Istituzioni operanti in territorio svizzero e le spese dovevano essere finanziate dalla USL con quote del Fondo Sanitario Regionale;
- la legge regionale n. 31/97 all'art. 15, comma 8, adempiendo al disposto del D.P.R. 616/80, aveva previsto che la Giunta regionale emanasse direttive per l'organizzazione e il finanziamento del Distretto Speciale di Campione d'Italia;
- la D.G.R. n. VI/45937 del 28 febbraio 1999 forniva le direttive per l'organizzazione ed il finanziamento del Distretto Speciale di Campione e disponeva, altresì, che la convenzione da stipularsi tra il Comune di Campione e gli Enti o Istituzioni svizzeri, ai sensi del D.P.R. n. 616/80 e s.m.i., fosse preventivamente sottoposta al parere del Direttore Generale della ASL competente per territorio e successivamente approvata con delibera di Giunta regionale e che gli oneri derivanti, fossero integralmente posti a carico del bilancio della ASL;
- la D.G.R. n. VI/48083 del 9 febbraio 2000 approvava lo schema di convenzione per l'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione la quale prevedeva l'erogazione da parte di un Ente Assicuratore svizzero dell'assistenza medica primaria, nonché delle prestazioni previste dal Sistema sanitario italiano e dal Sistema sanitario elvetico in relazione a tutti i casi di malattia, infortunio o maternità, avvalendosi dei propri fornitori, italiani o svizzeri, con lo stesso convenzionati;
- a seguito dell'entrata in vigore dal 1° giugno 2002 dell'Accordo tra l'Unione Europea e la Svizzera riguardante la libera circolazione delle persone, (recepito con Legge n. 364 del 15 novembre 2000), per la protezione sanitaria ed assicurativa dei cittadini di uno Stato membro della UE, venivano estese alla Svizzera le regole del diritto comunitario;
- l'Amministrazione del Canton Ticino, dichiarava che il regime convenzionale fino ad allora utilizzato - convenzione con la "Cassa Malati Supra" valida



Regione Lombardia

LA GIUNTA

fino al 28 febbraio 2004 - non risultava più compatibile con il citato Accordo UE;

- per evitare soluzioni di continuità nell'assistenza sanitaria a Campione, il 28 gennaio 2005 a Roma è stato siglato un Accordo italo-svizzero con il quale sono state fissate nuove modalità per assicurare un regime provvisorio di assistenza ai cittadini campionesi e sono state concordate le regole di gestione e di rimborso dei crediti reciproci per le spese connesse, in particolare:
 - i cittadini del Comune di Campione d'Italia hanno diritto di usufruire di cure sanitarie nel Canton Ticino, nell'ambito del Regolamento CEE n. 1408/71, art. 22, paragrafo 1, lettera c), che disciplina le modalità di accesso alle cure all'estero, per i cittadini di uno Stato della UE che non possono ottenere l'erogazione di prestazioni sanitarie nel proprio Paese d'appartenenza;
 - in attuazione di quanto previsto dal Regolamento CEE richiamato, la ASL competente territorialmente, rilascia anticipatamente ai cittadini di Campione d'Italia il formulario E112 (autorizzazione preventiva) contraddistinto dalla speciale dicitura "Campione d'Italia" e valido a tempo indeterminato;

VISTA la Legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-bis, che ha stabilito che i maggiori costi dell'assistenza sanitaria ai cittadini di Campione d'Italia eccedenti la disponibilità del SSR, graveranno sul bilancio del Comune di Campione d'Italia, al quale, a tale scopo, vengono assegnati ogni anno 2.000.000,00 di Euro, a partire dal 2005;

VISTA altresì la l.r. n. 33 del 30/12/2009 così come modificata dalla l.r. n. 23 del 11/08/2015 "*Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009 n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità)*" che in particolare:

- istituisce le Agenzie di Tutela della Salute – ATS – le quali sostituiscono e accorpano le ex Aziende Sanitarie Locali – ASL;
- fra queste istituisce la ATS dell'Insubria che ricomprende il distretto di Campione d'Italia della ex ASL di Como;

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti:

- D.G.R. n. VIII/1730 del 18 gennaio 2006 che approva "*l'Intesa tra la ASL della provincia di Como e il Comune di Campione d'Italia per la gestione ed il finanziamento delle spese dell'assistenza sanitaria ai residenti del Comune di Campione d'Italia*" con carattere sperimentale della durata di 1 anno,



Regione Lombardia

LA GIUNTA

dalla quale si evince la configurazione del complessivo regime di assistenza sanitaria nel Comune di Campione d'Italia;

- D.G.R. n. VIII/4443 del 28 marzo 2007 che prende atto dell'Intesa per la gestione ed il finanziamento delle spese dell'assistenza sanitaria ai residenti del Comune di Campione d'Italia, sottoscritta il 19 gennaio 2007;
- D.G.R. n. VIII/7439 del 13 giugno 2008 che conferma il carattere sperimentale della predetta intesa, con una durata di 3 anni a decorrere dal 20 aprile 2008;
- D.G.R. n. VIII/10514 del 9 novembre 2009 che prende atto delle modifiche apportate all'Intesa, confermandone il carattere sperimentale e il termine triennale previsto dalla D.G.R. n. VIII/7439/2008;
- D.G.R. n. IX/1674 del 4 maggio 2011 che proroga la vigenza dell'Intesa con gli stessi contenuti, fino al 19 ottobre 2011;
- D.G.R. n. IX/2461 del 9 novembre 2011 che proroga ulteriormente la vigenza dell'Intesa con gli stessi contenuti, fino al 19 ottobre 2012;
- D.G.R. n. IX/4382 del 7 novembre 2012 per la prosecuzione delle attività in convenzione per cinque anni a partire dalla sottoscrizione dell'intesa avvenuta in data 29 novembre;

RICHIAMATO altresì l'Accordo Italo-Svizzero che fissa le modalità particolari delle cure sanitarie per i cittadini del comune di Campione d'Italia e di gestione e rimborso dei crediti reciproci per spese sanitarie; in tale accordo al paragrafo C, punto 15 in particolare si stabilisce che: *"Nella misura in cui la Regione Lombardia e la ASL di Como saranno in grado di assicurare direttamente prestazioni sanitarie ai cittadini di Campione d'Italia nell'ambito della programmazione sanitaria regionale, dovrà ritenersi ridotta in modo corrispondente l'autorizzazione a servirsi di strutture del Canton Ticino "incorporata" nel modulo E 112. L'ASL di Como comunicherà tempestivamente all'Ufficio Federale delle assicurazioni sociali e all'IC LaMal ogni variazione dei diritti incorporati nel modello E 112 conseguente agli interventi sopraindicati"*;

CONSIDERATO che presso la ASST Lariana i cittadini di Campione d'Italia possono vedersi erogare le Prestazioni sanitarie di cui necessitano nel rispetto dei L.E.A., dei principi di appropriatezza e nel rispetto del "Piano Nazionale di governo delle liste d'attesa", recepito con la DGR XI/1865 del 09/07/2019 che ha anche approvato il "Piano regionale di governo delle liste d'attesa";

RICHIAMATA la richiesta avanzata da Regione Lombardia al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16/09/2019 protocollo A1.2019.0312209 atta a



Regione Lombardia

LA GIUNTA

consentire l'apertura di un apposito Tavolo di confronto per determinare i presupposti per la creazione di un regime assistenziale a favore dei cittadini campionesi compatibile con le loro peculiari necessità ed esigenze, ma anche più governabile sul piano dei costi e dei controlli;

RITENUTO, pertanto, nelle more di revisione dell'Accordo di cui si è detto al punto che precede, di soprassedere al rinnovo dell'intesa tra la ATS dell'Insubria ed il Comune di Campione d'Italia in considerazione del fatto che:


- che il Comune di Campione d'Italia non ha mai ottemperato agli obblighi finanziari previsti dalla Legge 31 marzo 2005, n. 43, art. 7-bis e dalle intese siglate con le DGR sopra richiamate;
- che Regione Lombardia ha messo in mora il Comune di Campione d'Italia con nota prot. G1.2019.0010490;
- che nell'Accordo italo-svizzero è previsto che l'autorizzazione a servirsi di strutture del Canton Ticino attraverso il modello E112, venga ridotta nella misura in cui la Regione Lombardia e la ASL assicurino direttamente prestazioni sanitarie ai cittadini di Campione d'Italia nell'ambito della programmazione regionale;

RITENUTO altresì necessario ricondurre nella programmazione regionale l'erogazione di maggiori prestazioni e servizi a favore dei cittadini del Comune di Campione d'Italia, nei limiti di compatibilità con le peculiarità del territorio, anche ai fini di ricondurre le prestazioni erogate ai principi di appropriatezza sia sotto il profilo economico che qualitativo;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di dare mandato alla Direzione generale Welfare, in accordo con ATS dell'Insubria, di ricondurre nell'ambito della programmazione regionale l'erogazione di maggiori prestazioni e servizi a favore dei cittadini del comune di Campione d'Italia, nei limiti di compatibilità con le peculiarità del territorio, anche ai fini di ricondurre le prestazioni erogate ai principi di appropriatezza sia sotto il profilo economico che qualitativo;
2. di soprassedere, nelle more dell'approvazione dell'Accordo Italo- Svizzero, dalla stipula dell'intesa tra la ATS dell'Insubria ed il comune di Campione d'Italia per la gestione ed il finanziamento delle spese dell'assistenza



Regione Lombardia
LA GIUNTA

sanitaria ai residenti del comune di Campione d'Italia.

IL SEGRETARIO
ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge